

**Differenza di genere e responsabilità di cura
nell'ordinamento giuridico della crisi**

Delia La Rocca

Università degli Studi di Catania

ABSTRACT

Il contributo intende fornire alcuni spunti di riflessione sulla crisi dell'attuale modello giuridico di allocazione dei poteri e delle responsabilità nelle attività di cura delle persone. Un modello che, nel corso del secolo breve, aveva intrapreso una strada segnata dall'*aequi-ordinazione* tra i generi, dalla *contitolarità* dei poteri decisionali in ambito familiare e dalla *giuridificazione* di alcuni bisogni essenziali della persona (salute, istruzione, assistenza, previdenza).

Lungi dal voler proporre un'analisi di dettaglio dei diversi istituti che presiedono alla regolazione della cura, l'autrice intende avanzare un'ipotesi di lettura delle potenzialità e dei limiti della risposta giuridica al dilemma della differenza di genere e alla questione della redistribuzione dei ruoli nella sfera riproduttiva.

Le chances di successo della formula di conciliazione condivisa devono, infatti, oggi fare i conti con due questioni tuttora aperte: quella della ricerca di un equilibrio sostenibile tra decisioni condivise e spazi lasciati all'autonomia individuale e quella

dell'individuazione di nuove formule di riconoscimento sociale e di responsabilità collettiva per le attività di cura.

Keywords: differenza, eguaglianza, diritto, libertà, cura.

1. I termini della questione

Conciliazione «tra vita professionale e vita privata», «tra vita lavorativa e vita non-lavorativa», oppure tra «lavoro e famiglia». *Armonizzazione* «dei tempi di vita e dei tempi di lavoro» o *tout court* «vita-lavoro». *Redistribuzione* «delle responsabilità e dei compiti di cura». *Riconoscimento* «del lavoro domestico» o «del lavoro di cura». *Condivisione* «delle responsabilità familiari» o «delle attività di cura».

Queste sono solo alcune delle espressioni con le quali a partire dall'ultimo scorcio del ventesimo secolo si è tentato di affrontare il complesso tema della ridefinizione dei ruoli sociali imposto dalla più ambiziosa delle rivoluzioni del «secolo breve»¹: la rivoluzione femminile.

Si tratta di formule apparentemente equipollenti ed interscambiabili che, in realtà, celano dietro una concettualizzazione mobile ed una serie di ambigue sfumature semantiche il complicato *impasse* sul quale, da alcuni anni, sembra essersi arenato il dilemma della differenza di genere: il delicatissimo nodo della riallocazione dei poteri e delle responsabilità connessi alle funzioni di riproduzione e di manutenzione della specie umana.

Conclusa la fase *destruens* della rigida divisione tra le identità di genere e conquistata (almeno sul piano formale) la libertà per uomini e donne di decidere sul proprio destino, sulle proprie ambizioni, sulla propria collocazione nel mondo del lavoro e nella propria vita di relazione, resta del tutto aperta la questione relativa alla (ri)costruzione di una nuova strategia condivisa, di un nuovo patto fondativo sui

¹ È la fortunata formula utilizzata da Eric J. Hobsbawm (1995) per narrare il Novecento, secolo di grandi ed inediti travolgimenti sociali.

parametri e sui valori che dovrebbero presiedere all'organizzazione della cura delle persone.

Fuori dalle metafore e dai giri di parole, la domanda cruciale che rimane tuttora irrisolta è: *chi* decide ed in base a *quali parametri* in ordine alla cosiddetta «sfera riproduttiva», a *chi* spetta la responsabilità per la gestione della sopravvivenza della specie e per la salvaguardia del benessere psico-fisico delle persone.

A ben vedere le formule fin qui utilizzate presentano tutte due livelli di complessità definitoria.

Il primo è quello relativo al disegno allocativo. Conciliazione, armonizzazione, redistribuzione, riconoscimento, condivisione: modi diversi di porre l'accento sul nodo della *titolarità* delle decisioni.

Il secondo è quello relativo all'oggetto delle decisioni da «conciliare»: Lavoro/attività, domestico/extradomestico, professionale/privato, famiglia/relazioni, rapporti economici/relazioni extramercantili, vita pubblica/vita privata: tutte definizioni che indicano di per sé la difficoltà di individuare i «poli» da collegare (conciliare) e di riscrivere le gerarchie consolidate nel corso dei millenni precedenti tra le diverse sfere vitali.

In questo senso, la formula proposta da questo numero di AboutGender è di sicuro effetto. «Conciliazione condivisa» è, infatti, formula che potrebbe consentire di legare - come è opportuno che sia - tanto l'esigenza di ricostruire un equilibrio «sostenibile» tra le attività vitali che si svolgono *dentro e fuori* il mercato del lavoro, quanto l'istanza di non caricare integralmente la ricerca di tale nuovo equilibrio sulle spalle di uno solo dei due generi. Di pervenire a nuovi assetti frutto di una scelta «condivisa».

2. Genere e diritto: dalla rottura del modello gerarchico alla proposta di un nuovo modello di convivenza tra i generi

Il nucleo centrale del dilemma della differenza di genere ruota, a ben vedere, intorno all'«inquietante» ricerca di parametri idonei a definire quanto della tradizionale *attitudine*

delle donne verso le attività di cura² andasse difeso e preservato, quanto, invece, andasse superato o reso irrilevante, quanto affidato in ultima analisi ad opzioni, propensioni e scelte delle singole individualità (alla libertà individuale).

In altre parole: quanto la millenaria divisione dei ruoli sociali potesse essere sostituita da una integrale interscambiabilità tra i generi, quanto da nuovi modelli relazionali, quanto dalla pura e semplice «casualità» (dalla semplice somma delle miriadi di scelte individuali).

Non è questa la sede per ripercorrere i diversi approcci culturali e ideologici con i quali il tema è stato fin qui affrontato³. Mi interessa, piuttosto, provare a cogliere il segno complessivo del dibattito sul tema, per verificarne le ricadute sul piano giuridico e le prospettive nell'attuale fase di crisi economica e sociale.

È bene sin d'ora chiarire che il tema dei poteri e delle responsabilità all'interno delle relazioni interpersonali può assumere valenza e significati assai diversi a seconda che lo si riguardi dal punto di vista della sua «cristallizzazione» in decisioni *formali* assunte dal sistema giuridico o che, piuttosto, lo si analizzi dal punto di vista degli assetti *reali* che ogni società si dà nel suo funzionamento concreto⁴. Molto dipende dalla discrasia o dalla sostanziale convergenza tra il modello astratto assunto da ogni società come prescrittivo e i modelli concreti di realizzazione delle dinamiche interpersonali.

² Un'attitudine consolidata, «ricevuta». Poco importa, in questa sede, se ascrivibile a dati naturali, sociali, educativi, psicologici, culturali o semplicemente ideologici. La questione delle «radici» di tale attitudine costituisce, ovviamente, uno dei nodi più dibattuti, dentro e fuori il pensiero femminista, in quanto strettamente connessa alla stessa fondazione del concetto di «genere». Pietre miliari dei diversi approcci al tema: Mead (1935), Gilligan (1987 e 2014), Irigaray (1987), Batider (2003 e 2011), Butler (2004).

³ Si tratta di un dibattito estremamente sofisticato e complesso, che non può essere compreso nell'economia di questo contributo. Qui ci si limita a segnalare come, la preferenza accordata, di volta in volta, ad uno di tali approcci (essenzialista, costruttivista, post-costruttivista o de-costruttivista), o ai tentativi di loro combinazione, da movimenti o associazioni femminili e femministi non sia stata priva di incidenza sulle politiche del diritto proposte e perseguite. Esula, però, dai limiti di questo contributo un'analisi di tale incidenza.

⁴ Emblematiche le «sfature» che - come si dirà - si registrano nell'ambito del diritto di famiglia, soprattutto nelle fasi di transizione. Diversi anche gli esiti cui si può pervenire quando il tema della «cura» del benessere individuale venga osservato da altri punti di vista: filosofico, psicologico, pedagogico etc. Punti di vista che in questa sede non possono essere presi in considerazione.

Com'è noto, il punto di vista giuridico non è di solito quello privilegiato dalla letteratura di genere. Emerge anzi assai spesso, in questa letteratura, un'atavica insofferenza verso la mediazione giuridica, le sue tecniche, il suo linguaggio⁵.

Insofferenza sicuramente giustificata, per un verso, dalla difficoltà di colmare in un breve arco temporale il millenario gap di elaborazione e di legittimazione delle donne all'interno della cultura giuridica, per secoli luogo esclusivo del potere maschile⁶; per altro verso, dall'impazienza per gli esiti di una rivoluzione (quella femminile) che pur avendo registrato straordinari successi sul piano giuridico (oltre che sociale) non sembra ancora essere riuscita a dispiegare tutti i suoi effetti.

Non sono mancati, ovviamente, nell'ultimo secolo diversi tentativi di un approccio di genere al diritto. Il tema del ruolo del diritto e dei suoi nessi con la differenza di genere è, ovviamente, troppo arduo e complesso per trattarlo in poche battute⁷. Quello che, in questa sede, vale la pena di ricordare è che la storia dei rapporti tra movimenti femminili e ordinamento giuridico è ricca di contraddizioni e non sempre necessariamente viziata dalla reciproca incomunicabilità.

Vi è, in effetti, una parte di questa storia che, forse, è stata archiviata troppo in fretta. Penso al ruolo dei movimenti delle donne nelle conquiste più importanti in materia di diritti civili del secolo scorso: dalla legge sul divorzio alla riforma del diritto di famiglia; dalla legge sull'aborto a quelle sulla parità nei luoghi di lavoro. Penso anche al

⁵ Il giudizio di insofferenza, com'è ovvio, non è rivolto a quei contributi della teoria femminista che si sono cimentati con l'interpretazione critica del ruolo dello Stato, della politica, del diritto e dei diritti. Ci si riferisce, piuttosto, alla diffusione in ampie parti dei movimenti femminili e femministi di atteggiamenti di vero e proprio rifiuto rispetto all'intervento legislativo *tout court*, che hanno finito per produrre approcci strumentali e limitati ad interventi di tipo «eccezionale» o «emergenziale». Un fenomeno che riguarda soprattutto la seconda e la terza «ondata» del femminismo, nelle quali si è attuata una sorta di trasposizione, un po' meccanica, della critica di tipo teorico in prassi politiche e opzioni culturali. Come osserva Pitch (1998, 200), «diffidenza ed estraneità» vengono assunte «insieme come risultato e arma nei confronti di sfere eminentemente maschili () per mantenere distanza tra sé e l'istituzione». Con ciò, forse, contribuendo a perpetuare quella «estraneità» dalle decisioni strategiche indagata nei contributi della teoria del diritto di matrice femminista.

⁶ Sebbene da punti di vista e con approcci radicalmente differenti, le letture femministe del potere maschile hanno avuto il pregio di indagare la millenaria «estraneità» delle donne dai luoghi della decisione e di demistificare la presunta «neutralità» dei sistemi giuridici contemporanei. Della sterminata letteratura, si vedano, intanto, Libreria delle donne 1987; Mckinnon 1989; Minow 1990; Brown 1995; Pateman 1997; Fraser 2013.

⁷ Un'efficace ed agevole ricognizione della teoria femminista del diritto è quella proposta da Morondo Taramundi 2004.

ruolo determinante delle donne in molte delle principali conquiste sociali: dall'universalità del diritto alla salute a quella del diritto all'istruzione.

Quelle conquiste non sono state regali gentilmente dispensati dalle classi dirigenti del tempo. Sono state il risultato della straordinaria capacità dei movimenti delle donne di quel tempo di coniugare il principio egualitario con il paradigma della differenza. Battaglie di civiltà che hanno visto le donne come protagoniste, portatrici di un punto di vista (quello di genere) in grado - in quella fase - di proporsi come egemone: condiviso e non minoritario, generale e non meramente rivendicativo.

Non si ricorreva allora (sebbene in molti casi ce ne sarebbe stata l'occasione) alla retorica dell'emergenza, oggi troppo spesso agitata dinanzi alla rappresentazione mediatica di vecchie e nuove tensioni tra i generi⁸. Quello che veniva proposto era *un nuovo modello di convivenza tra i generi* che poteva offrire opportunità di crescita e di benessere per tutti/tutte.

Quel nuovo modello di convivenza, che appariva appetibile nella fase della sua affermazione e giuridificazione, esigeva, tuttavia, nella successiva fase di consolidamento, una straordinaria capacità di rielaborazione da parte di *entrambi i generi* dei propri ruoli, delle proprie caratteristiche, delle proprie aspettative. Una capacità di riscrivere i *punti di vista* a partire dai quali con-dividere le decisioni sul futuro della specie umana.

Dinanzi alle difficoltà oggettive di una siffatta riscrittura ed alla riluttanza verso un ripensamento collettivo sulle identità di genere, molte teorie femministe del diritto hanno finito per concentrare la loro attenzione sui limiti della risposta giuridica al rapporto tra i generi.

Lecture dense e ricche di prospettive, che certamente hanno avuto il merito di saper demistificare la falsa neutralità del moderno diritto eguale, di individuare i rischi di ipertrofia degli ordinamenti contemporanei e quelli di iper-giuridificazione delle relazioni interpersonali (Picth 1998).

Lecture, tuttavia, che in assenza di un corrispondente sforzo di rielaborazione da parte dell'altra metà del cielo (dell'universo maschile), rischiano ora di arenarsi sugli

⁸ Emblematica la vicenda del decreto legge sul cosiddetto "femminicidio" emanato a ferragosto 2013. Per una critica dell'impostazione "emergenziale" di temi come quello della violenza di genere, i contributi contenuti nel numero monografico curato da Tola e Crivelli 2014.

scogli di una conflittualità sottesa e permanente. E di non offrire risposte adeguate alla ricerca identitaria delle nuove generazioni di donne e di uomini.

Tutte le rivoluzioni presentano battute di arresto, fasi di indebolimento della carica innovativa, momenti di sconfitta. Qualunque cambiamento radicale deve fare i conti con elementi di vischiosità delle dinamiche preesistenti, così come con le impreviste contraddizioni innescate dalle nuove regole.

Il vero nodo irrisolto nel dibattito attuale è proprio la difficoltà di discernere tra forme di regressione verso la ricostituzione di vecchi equilibri e nuovi bisogni prodotti dalla riscrittura delle relazioni di potere.

Cosa resta, dunque, oggi dei tentativi novecenteschi di definire un modello di convivenza *“condiviso”*?

3. Interscambiabilità dei ruoli *versus* differenza di genere: la rilevanza delle attività di cura nel diritto di famiglia

Qualunque riflessione sulla rilevanza giuridica dei ruoli di genere dovrebbe necessariamente ripartire da una considerazione più generale sulle contraddizioni insite in tutti gli ordinamenti giuridici occidentali. Ordinamenti che per la prima volta nella storia si sono trovati a gestire la più complicata tra le transizioni: quella da modelli sociali fondati, comunque, sulla gerarchia tra le persone a modelli basati sulla libertà degli individui e, dunque, sul loro *eguale potere* nei processi decisionali (La Rocca 2008).

Quando si spezza la catena di comando che individua un centro decisionale di ultima istanza, è inevitabile trovarsi costretti ad interrogarsi costantemente sul dilemma eguaglianza-differenze.

Se con-dividere vuol dire *anche* co-decidere, diventa indispensabile l'esplicitazione dei criteri e dei parametri che presiedono alla decisione. In assenza di tali parametri, ogni decisione diventa solo il risultato di un estenuante *“tiro alla fune”*.

In questo quadro, la questione della differenza di genere è quella che presenta le implicazioni più complesse. Non è, infatti, questione che attenga solo alla *“convivenza*

pacifica tra gruppi differenti (per caratteristiche naturali, sociali, culturali etc.), che possono trovare forme di «accomodamento» nel semplice «rispetto» dell'altrui diversità.

La scelta tra intercambiabilità dei ruoli, valorizzazione di antiche differenze, sperimentazione e costruzione di ruoli nuovi, incide direttamente sulle scelte collettive in tema di responsabilità verso le generazioni future. Dal rapporto tra i generi dipendono, in larga misura, questioni quali la composizione demografica dei territori, gli equilibri inter-generazionali, la salvaguardia delle tradizioni o la frantumazione dei legami sociali e dei vincoli di solidarietà. Dalla condivisione tra i generi dipendono scelte strategiche quali il riconoscimento collettivo (politico, sociale, giuridico) di valori quali la genitorialità, la presa in carico delle persone non autosufficienti e, più in generale, la socializzazione delle attività di cura o quella opposta di una loro integrale privatizzazione e individualizzazione.

Il tema della «conciliazione» va, dunque, ben oltre le scelte individuali, di coppia o di gruppi sociali⁹: investe le strategie di sviluppo economico e il ruolo dei pubblici poteri.

Né si tratta solo di tema italiano, sebbene il nostro paese presenti alcune spiccate peculiarità, a partire dai tempi e dalle modalità con le quali la questione è entrata nel sistema giuridico.

La fase più feconda della riflessione giuridica sulla ridefinizione dei ruoli di genere si è, indubbiamente, registrata nell'ultimo trentennio del secolo scorso.

Un arco temporale ristretto, caratterizzato da una singolare sfasatura temporale tra linguaggio giuridico, da una parte, e teorie e prassi dei movimenti femminili e femministi, dall'altra. La tempistica del dibattito giuridico risulta, in larga misura, «sfalsata» rispetto all'elaborazione che contestualmente si veniva sviluppando nei diversi movimenti (nazionali ed internazionali) delle donne.

Per meglio comprendere tale situazione è, forse, il caso di ricordare come alle soglie degli anni 70 del secolo scorso l'ordinamento giuridico italiano risultasse ancora segnato da una singolare arretratezza sui temi di genere e la stessa scienza giuridica si

⁹ Il che non vuol dire sottovalutare i cambiamenti «spontanei» nei comportamenti, negli atteggiamenti o nelle opzioni che la società è in grado di produrre. Di grande interesse, ad esempio, i risultati di una recente ricerca sull'ingresso degli uomini nelle professioni non considerate tradizionalmente maschili (assistenti sociali, insegnanti, badanti, babysitter etc.), curata da Perra e Ruspini (2014). Dall'altra parte, restano, quantomeno controversi i dati statistici sull'effettivo grado di ripartizione/condivisione tra i generi del lavoro di cura (ISTAT 2010).

mostrasse per lo più asettica (quando non ostile) dinanzi ai cambiamenti ormai intervenuti in tutti gli ordinamenti occidentali¹⁰.

Per quanto la Costituzione repubblicana già nel 1948 avesse introdotto principi e valori che avrebbero dovuto rivoluzionare i rapporti tra i generi, il nostro sistema giuridico non aveva ancora metabolizzato nemmeno la più delimitata sfida della parità formale tra i generi. Sicché, mentre i movimenti delle donne si spingevano già a contestare le possibili ricadute negative di un'eguaglianza intesa come omologazione, il nostro sistema giuridico si trovava ancora intento nell'opera di rimozione di tutto un insieme di divieti, di vincoli e di formule di protezione funzionali ad una concezione della differenza di genere intesa come subalternità e subordinazione delle donne, dentro e fuori le «mura domestiche»

Paradigmatica la vicenda della riforma del diritto di famiglia del 1975. A quasi quarant'anni da quella riforma il ricordo delle battaglie condotte per la sua approvazione si è ormai sbiadito. Diamo tutti e tutte per scontati alcuni capisaldi di quella riforma, che pure costituiva l'indispensabile presupposto per la necessaria trasformazione di quel luogo nel quale si gioca tuttora la difficile partita della «conciliazione» vita-lavoro, attività di cura-attività extradomestica.

La sfasatura temporale non riguarda solo la discrasia tra movimento delle donne e assetti giuridici, ma direttamente tra cultura giuridica e prassi sociali.

La riforma del diritto di famiglia arriva in un'epoca nella quale larga parte della società civile italiana aveva già adottato *di fatto* modelli «informali» di parità tra i coniugi ed una nuova visione dei rapporti genitori-figli. Il modello di famiglia che ne emerge è sicuramente frutto di un elevato compromesso tra visioni differenti della libertà individuale e della redistribuzione di poteri e responsabilità all'interno della coppia.

Ed è, forse, proprio lo straordinario «ritardo» con cui tale riforma viene introdotta nel nostro sistema (sia rispetto agli altri paesi occidentali, sia rispetto alle prassi della società italiana) che ha finito per farci sottovalutare l'originalità e l'elevato valore simbolico di molte delle soluzioni normative adottate.

¹⁰ Basti ricordare le resistenze che, ancora fino all'inizio degli anni '70, avevano incontrato i diversi progetti riforma del diritto di famiglia nella civilistica italiana (in buona parte ricostruibili attraverso gli Atti del II Convegno dei civilisti italiani sulla riforma del diritto di famiglia, pubblicati in Aa.Vv. 1972).

Alla metà degli anni 70 - e soprattutto all'indomani della straordinaria reazione popolare dinanzi al referendum abrogativo della neonata legge sul divorzio - il vecchio diritto di famiglia dettato dal codice civile del 1942 diventa definitivamente indifendibile. Il modello familiare in esso disciplinato si presenta quale reperto archeologico: inaccettabile la sua costruzione di tipo gerarchico e patriarcale, inammissibile l'istituto dell'autorità del capo-famiglia, che inglobava l'autorità maritale e quella sui figli. Intollerabile un regime giuridico così profondamente lesivo delle fondamentali libertà delle donne, alle quali - in cambio di una serie di obblighi di protezione a carico del coniuge - veniva ancora imposto il disconoscimento o la notevole compressione di diritti civili quali la libertà di circolazione e la piena autonomia nella gestione dei propri diritti patrimoniali.

Se, poi, si limita lo sguardo al tema delle responsabilità per le attività di cura è il caso di ricordare come la normativa vigente alla vigilia della riforma si spingesse fino ad una mistificatoria, quanto integrale, dissociazione tra potere e responsabilità nei confronti dei figli: le donne risultavano titolari di un'astratta potestà genitoriale e di una serie di obbligazioni nei confronti dei figli, ma il loro esercizio veniva riposto interamente nelle mani del marito/padre¹¹. Una singolare forma di *responsabilità senza potere*.

Quando la riforma, dunque, finalmente arriva, viene vissuta come una sorta di atto dovuto e la mera riparazione di un ordine giuridico strappato e violato, contrassegnato da un regime di eccezione. Il semplice completamento di un disegno costituzionale che aveva posto tra i suoi cardini l'eguaglianza formale e sostanziale tra tutti i cittadini sia nella vita politica e sociale, sia nel mondo dei rapporti economici, sia nella vita di relazione tra i coniugi.

Dinanzi a questa chiave di lettura, ogni tentativo di approfondire ulteriormente le possibili ricadute della ridefinizione dei ruoli sociali appare rischioso: porta impresso inevitabilmente lo stigma della nostalgia verso ruoli predefiniti, in grado di coartare la libertà femminile e di risospingerla verso le ataviche formule della vocazione e del

¹¹ L'art. 316 del codice civile del 1942 disponeva che il figlio è soggetto alla potestà dei genitori, sino all'età maggiore o all'emancipazione. Questa potestà è esercitata dal padre. La donna poteva esercitare la propria potestà solo dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge (art. 316 cod. civ.) o nel caso di lontananza o d'altro impedimento che renda impossibile al padre l'esercizio della patria potestà (art. 317, cod. civ.).

«destino» Preferibile attendere pazientemente il pieno dispiegamento del nuovo modello di relazioni e confidare nella capacità dei nuovi nuclei familiari di valorizzare le attitudini e le propensioni individuali.

Tuttavia, alla vigilia del quarantesimo anniversario di quella riforma può essere il caso di rivalutarne alcuni profili che oggi ripresentano una loro «attualità». In particolare, sarebbe opportuno riavviare la riflessione su uno dei punti-chiave di quella riforma: la scommessa della *condivisione* dei poteri e delle responsabilità in un rapporto giuridico che si istituisce tra soggetti ormai divenuti «pari».

Una scommessa che poco aveva a che fare con il concetto di «omologazione» tra i generi e molto, invece, con la sfida di una equi - ordinazione tra i titolari di decisioni comuni¹².

Da questo punto di vista, sembra utile ripercorrere la delicata tematica del riconoscimento giuridico delle attività di cura sul piano delle relazioni familiari.

Nella legge del 1975, la questione assume un duplice rilievo giuridico: nella fase fisiologica delle decisioni che segnano la normale dialettica familiare (sia in materia patrimoniale, che non patrimoniale); nella fase patologica della gestione delle crisi familiari.

Paradigmatica la scelta di enunciare espressamente il «lavoro casalingo» quale uno dei possibili oggetti degli «obblighi reciproci di contribuzione» e di porre tale contributo sul medesimo piano di altre forme di contribuzione (quale quella monetaria, derivante da redditi prodotti sul mercato)¹³.

Altrettanto paradigmatica la decisione¹⁴ di modificare radicalmente il regime patrimoniale della famiglia, erigendo la comunione legale dei beni tra i coniugi a regime

¹² A partire dal passaggio epocale dalla «patria potestà» alla «potestà genitoriale» (tra i molti, Ruscello 1996).

¹³ L'art. 143 cod. civ., nel disciplinare i «Diritti e doveri reciproci dei coniugi», dispone che «entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia». La norma non assumeva ancora la valenza di una formula *ante litteram* di «contabilizzazione» del lavoro domestico. Tuttavia, se la si legge unita al concetto di reciprocità e al carattere «neutro» del termine «coniuge» assegnava al lavoro di cura una forte carica simbolica: la piena equiparazione tra il valore (giuridico, prima che economico) del lavoro domestico e il valore del lavoro per il mercato. E ciò a prescindere dal carattere esclusivo di tali attività (per uno dei due coniugi) o dal «cumulo» tra le due attività (per uno o ciascuno dei due coniugi).

¹⁴ Questione che tra i giuristi aveva sollevato numerosi interrogativi già nel corso dei lavori preparatori della riforma (Aa.Vv. 1972; Cataudella 1973, Moscarini 1974).

ordinario delle nuove famiglie: regime preferenziale, ancorché non esclusivo, per derogare al quale occorre un'espressa manifestazione di volontà comune.

Decisione che, all'indomani dell'approvazione della riforma, diede l'avvio per un anacronistico dibattito tutto interno alla scienza giuridica, ancora incerta se considerare il nuovo *favor* legislativo verso la comunione dei beni quale semplice ricaduta dell'applicazione del principio di eguaglianza tra i coniugi previsto dall'art. 29 Cost., o se valutare tale soluzione quale formula di mera protezione del cosiddetto "coniuge debole", dal momento che la comunione consentiva una sorta di "automatico" riconoscimento del lavoro domestico svolto della donna casalinga (Schlensinger 1977; Falzea 1977; Pavone La Rosa 1978; Corsi 1979; Bessone, Alpa, D'Angelo e Ferrando 1980; di Majo 1981; Perlingieri 1982; Nuzzo 1984; Quadri 2000; Anelli, Sesta 2002).

Riletta a distanza di tanto tempo quella disputa potrebbe apparire incongrua, in quanto fondata su una falsa contrapposizione¹⁵: la valorizzazione del lavoro domestico o - come lo definiremmo oggi - del "lavoro di cura", costituiva allora un passaggio ineludibile per una piena affermazione del principio di eguaglianza tra i coniugi, che andava necessariamente inteso non già in senso formale, bensì in senso sostanziale.

Si trattava, sicuramente, di prevenire nuove forme di subordinazione *di fatto* tra chi apporta il proprio contributo al funzionamento del nucleo familiare solo (o prevalentemente) in forme non retribuite e chi è portatore di un reddito prodotto all'esterno del nucleo familiare.

Ma si trattava, anche, di evitare di considerare l'ambito patrimoniale delle relazioni familiari come una sorta di "zona franca", nella quale sono destinate a restare sospese le istanze di affettività e di solidarietà reciproca. Di non consegnare "armi e bagagli" la nuova famiglia "paritaria" alle medesime logiche, ai medesimi interessi e, persino, alle medesime pulsioni che muovono gli operatori economici che agiscono sul mercato.

L'originalità dell'impianto della riforma del 1975 consisteva, in definitiva, nel provare a ricondurre l'ambito patrimoniale delle relazioni familiari (nel quale

¹⁵ La questione del cosiddetto "coniuge debole" è, in effetti, una delle "trappole" della discussione in tema di diritto di famiglia. Sia nel dibattito tra gli studiosi di diritto privato, che provano a ricondurre le ripercussioni della nuova parità tra i coniugi entro le categorie tipiche dell'intervento pubblico sull'autonomia privata (inclusa la fortunata formula della tutela del "contraente debole"). Sia nel dibattito femminista, spesso incerto tra la demistificazione dello schema paritario e la rivendicazione di maggiori tutele per la donna (Wolgast 1991; Pitch 1998; Moller Okin 1999).

istintivamente si sarebbe portati a chiamare in causa un tendenziale equilibrio tra i valori di mercato dei singoli apporti, delle rispettive «sostanze», della capacità reddituale di ciascuno) entro una logica coerente e rispettosa dell'«impianto extramercantile che dovrebbe presiedere agli altri profili relazionali.

Un passo fondamentale al fine di poter attribuire rilievo giuridico (e, di conseguenza, economico) a tutta quella serie di apporti, di sacrifici, di scelte non valutabili immediatamente in termini monetari: dal tempo dedicato da ciascuno alle attività di cura alla rinuncia totale o parziale ad attività extradomestiche, ritenute da uno o da entrambi i coniugi incompatibili con le prospettive di carriera dell'altro o con le esigenze del nucleo familiare.

Il dato *di fatto* che tali «apporti» non monetari siano stati, fin qui, conferiti soprattutto dalle donne, nulla toglie all'«originalità dell'impianto della legge del 1975 e alla sua straordinaria apertura verso cambiamenti più radicali nelle prassi sociali.

Che si volesse o meno introdurre una formula di «protezione» verso il coniuge «sostanzialmente» più debole, quel che conta è che la legge intendesse dare rilevanza giuridica ad una serie di scelte «incalcolabili» (non contabilizzabili). Scelte che - abbattuti i vincoli di subordinazione gerarchica - possono essere praticate solo se il tipo di legame tra due soggetti non segue la logica «mercantile» dello scambio di equivalenti.

Il tema riveste, del resto, una significativa rilevanza soprattutto nella gestione delle crisi familiari. La possibilità di «contabilizzare» *ex post* gli apporti non patrimoniali conferiti durante il rapporto consente di restituire libertà di scelta a colui/colei abbia investito emotivamente sulla relazione familiare ed abbia omesso passionalmente di farsi guidare nelle proprie scelte da un computo di convenienza economica in senso stretto¹⁶.

Quantomeno sul piano degli assetti giuridici, siamo dunque dinanzi all'«affermazione di un tipo di razionalità che esula da una rigida «logica calcolistica». Parametri e valori che presiedono alla divisione dei ruoli all'interno del nucleo familiare hanno piuttosto a che vedere con aspirazioni e concezioni che attengono ad un "progetto" di famiglia, nel

¹⁶ Una «contabilizzazione» che, nel caso di scioglimento della comunione legale, risulta abbastanza «automatica» e «favorevole» per colui/colei che ha conferito un minore apporto in termini monetari. Che richiede, invece, una composizione più complessa laddove i coniugi abbiano optato per il regime di separazione dei beni.

quale il rilievo centrale è assegnato alla dinamica degli affetti, del sostegno reciproco, dello scambio «disinteressato»¹⁷.

Vale la pena, probabilmente, di chiarire che il ragionamento qui svolto trascurava volutamente tanto l'analisi dell'applicazione pratica che il regime di comunione legale ha poi di fatto ricevuto, quanto quella dell'effettiva rilevanza assegnata al lavoro di cura nella gestione dei conflitti endo-familiari (e, dunque, del contributo fornito dall'interpretazione giurisprudenziale alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla legge del 1975).

Sotto il primo profilo, certamente, meriterebbe una riflessione lo scarso «successo» che il regime della comunione ha riscosso a partire dalla fine degli anni '80 del secolo scorso¹⁸: un fenomeno che dimostra, una volta di più, come nelle fasi di transizione si possa produrre facilmente una discrasia (ed un reciproco «inseguimento») tra modello giuridico e prassi sociali, soprattutto in materie dinamiche e vitali qual è quella della regolazione dei rapporti affettivi.

Del resto, lo scarso *appeal* della comunione legale tra le generazioni successive a quelle della riforma non è l'unico terreno sul quale il diritto di famiglia ha richiesto e richiede ben più che una semplice «manutenzione».

Basti pensare, per restare al tema della «condivisione», alla vicenda dell'affidamento condiviso dei figli nei casi di crisi familiare: una prassi giurisprudenziale (sicuramente non vincolata dalla legge del '75), che in percentuali massicce risolveva il problema della gestione dei figli con l'affidamento esclusivo alle madri separate, ha finito per innescare una serie di reazioni (specialmente da parte dei padri separati) tali da

¹⁷ Il che non garantisce necessariamente una composizione equilibrata delle crisi familiari. Come afferma causticamente Godbout (1993, 43), «quando una coppia non funziona più» si passa «al sistema mercantile proprio perché l'altro sistema di scambio e di circolazione è fallito»: «dopo aver «dato senza contare» si regolano i conti, spesso non senza difficoltà, e non senza l'aiuto di un avvocato che trasforma l'operazione in un «regolamento di conti» () o in un caso giudiziario».

¹⁸ Già all'inizio degli anni '90, Barbagli (1993) rilevava come il regime preferenziale indicato dalla riforma avesse perso il grande favore iniziale (favore all'epoca non del tutto scontato, in considerazione della secolare tradizione contraria). A partire dalla fine degli anni '80, a derogarvi in misura crescente sono le giovani coppie, soprattutto del nord, appartenenti alle classi medio - alte. Attualmente, la scelta del regime di separazione dei beni è adottata da circa il settanta per cento delle nuove coppie (distribuito in modo abbastanza omogeneo) (ISTAT 2012).

richiedere un apposito intervento legislativo di «correzione di rotta» (l. 8 febbraio 2006, n.54).

In questa sede, tuttavia, non si intende proporre una ricognizione dei diversi profili normativi ed attuativi del diritto di famiglia (ciò che richiederebbe ben altro respiro). L'obiettivo è ben più delimitato. Mettere in rilievo il rapporto fecondo tra quella che viene definita come la «prima ondata» del movimento e femminista e la rivoluzione introdotta in uno dei comparti portanti del diritto civile contemporaneo: quel comparto dei rapporti inter-privati che si muove al di fuori della logica del mercato e che adotta una logica di «reciprocità asimmetrica»¹⁹.

Oggi potremmo dire che la legge del 1975, nell'introdurre la con-titolarietà della gestione familiare tra due soggetti diventati «pari» si faceva carico (entro i limiti tipici del diritto privato) della piena valorizzazione del punto di vista femminile dinanzi al rilievo da assegnare alle attività di cura.

Un punto di vista che potrebbe risultare di grande utilità nell'attuale situazione di crisi che, come si dirà, sta rimettendo in discussione il valore di tali attività.

4. Alla ricerca di nuovi modelli di attribuzione delle responsabilità di cura

Il diritto di famiglia costituisce negli ordinamenti contemporanei un campo minato nel quale risulta del tutto non evitabile una sorta di inseguimento reciproco tra regole giuridiche e regole sociali.

La difficoltà maggiore che si incontra nel rivalutare i principi ispiratori della riforma del 1975 in larga misura dipende dalla velocità con cui si sono successivamente modificati molti dei presupposti impliciti in quel tentativo di fondare una «inedita» formula di «condivisione» delle responsabilità familiari.

Accanto agli elementi di originalità appena evidenziati, grava su quella riforma l'ombra di un tentativo estremo di riproporre, sebbene in modo «condiviso» un modello

¹⁹ Il concetto di «reciprocità asimmetrica» è sviluppato soprattutto dagli studiosi della cosiddetta «economia del dono» (Godbout 1993). Un tentativo di applicazione del concetto alla disciplina giuridica delle relazioni non mercantili è operato da La Rocca 2006; Senigaglia 2013.

familiare che avrebbe potuto continuare a basarsi ancora su una divisione tradizionale dei ruoli familiari.

La valorizzazione delle attività «domestiche» rappresentava, allora, sicuramente il risultato di una mediazione di alto profilo tra quanti speravano di introdurre nel nostro ordinamento una semplice «modernizzazione» del ruolo della donna e quanti speravano di creare le premesse per una ridefinizione ben più radicale dei ruoli sociali di genere.

Nessuna delle due istanze era in grado di confrontarsi con le effettive conseguenze delle trasformazioni che da lì a poco saranno destinate a sconvolgere la stessa idea di famiglia.

Il nuovo modello di «condivisione» delle responsabilità familiari introdotto dalla legge del 1975 lascia emergere solo la punta di un iceberg millenario tenuto fino ad allora nascosto dal perdurare degli ostacoli legali alla «intercambiabilità» tra i sessi: la difficoltà di sostituire una divisione dei ruoli da sempre anch'essa, *nei fatti*, «condivisa» con modelli interamente da inventare.

Da questo punto di vista, non sono irrilevanti i modi in cui la tradizionale divisione dei ruoli è stata rappresentata nel corso del Novecento.

Una prima impostazione è quella che pone l'accento sull'emarginazione delle donne dal mondo del lavoro extradomestico e sul correlato carattere di tale attività come eventuale/aggiuntiva, da rendere «compatibile» con le loro necessarie, tradizionali, «naturali» attività di «cura»²⁰.

Questa impostazione ha avuto, certamente, il pregio di denunciare il peso di un modello di conciliazione posto interamente a carico delle «singole» donne. Una lettura dei processi sociali che si rivela particolarmente feconda in quella lunga fase, caratterizzata da quella che, con espressione molto efficace, Laura Balbo (1978) ha definito «doppia presenza» delle donne.

Una seconda impostazione è quella che, invece, prova a ribaltare l'approccio, evidenziando l'emarginazione degli uomini dalle attività di cura e valorizzando l'attribuzione alle donne della responsabilità primaria nella gestione dei bisogni

²⁰ Si tratta di una lettura più adeguata a descrivere la divisione dei ruoli nelle società industriali e post-industriali, caratterizzate dalla «rottura» tra i luoghi della produzione e i luoghi della riproduzione. Una rottura che rende progressivamente «invisibili» le attività di cura, che vengono relegate in uno spazio «improduttivo», in quanto sottratto alle leggi del mercato.

essenziali dei diversi componenti della famiglia, nonché della funzione di «collante» tra le diverse generazioni che in essa si tenevano e si mantenevano (le generazioni del passato e quelle del futuro)²¹.

A partire da tale lettura, che oggi trova momenti di ulteriore rivalutazione²², sarebbe stato possibile liberare le attività di cura dal pregiudizio di attività secondaria, accessoria, tendenzialmente invisibile, priva di valore sociale, in quanto estranea ai processi di formazione e di contabilizzazione della ricchezza collettiva.

Oggi, vi è da chiedersi se entrambe queste impostazioni (tra loro speculari) risultino adeguate a descrivere e ad affrontare lo stadio attuale della questione. O se non si renda necessario un'ulteriore scarto di elaborazione.

La lunga stagione del modello di «conciliazione» tra attività per il mercato e attività per la famiglia interamente affidato alla responsabilità femminile, in realtà, nell'ultimo quarantennio ha subito numerose trasformazioni ed ha aperto nuove contraddizioni.

Le prime contraddizioni erano già esplose proprio negli anni '70 e '80 del secolo scorso, dal momento in cui, cioè, le donne, sia collettivamente, che individualmente, cessano di accettare una rappresentazione della propria attività extradomestica come occasionale, eventuale, aggiuntiva²³.

Se le nostre nonne e le nostre madri avevano combattuto per una «compatibilità» tra lavoro «retribuito» e lavoro «non retribuito» che non sacrificasse la famiglia (orari di lavoro, diritto al riposo, diritto alla maternità), la nostra generazione ha combattuto per una «compatibilità» che non sacrificasse la libertà di scelta e la dignità professionale (diritto alla maternità responsabile, diritto di intraprendere professioni *non tipicamente femminili*, diritto di abbattere il «soffitto di cristallo»).

Una lunga e faticosa sperimentazione, che non sembra, tuttavia, essere riuscita a produrre un nuovo immaginario condiviso di «conciliazione» tra il «dentro» e il «fuori»

²¹ La rivalutazione del «monopolio» della «cura» da parte del genere femminile, in polemica con una secolare lettura svalutativa della cura come forma di «debolezza» delle donne, è stata al centro del complesso dibattito sulla differenza di genere a partire dagli anni '80. Si vedano, in particolare, Gilligan 1987; Irigaray 1987; Muraro 1991; Moller Okin 1999. Per una ricostruzione di quel dibattito, da ultimo, Battaglia.

²² Una recente ripresa del dibattito femminista sulla «cura del vivere» si è sviluppato ora su iniziativa di DeA, www.donnealtri.it

²³ Sulle trasformazioni del lavoro femminile nella seconda metà del Novecento vedi Solera 2006.

le mura domestiche, tra generi e generazioni, tra lavoro per il mercato e attività extra-mercantili.

Lo stesso termine "conciliazione" porta impressa un'intrinseca ambiguità: se non si individuano i soggetti sui quali grava la responsabilità di "mettere d'accordo", di "pacificare", di "ricomporre" la latente antinomia tra due sfere assorbenti e tendenzialmente totalizzanti, il rischio è che si proceda per continui "accomodamenti", per compromessi destinati a produrre contraddizioni sempre nuove tanto nei percorsi di vita individuali, quanto nei modelli sociali di soddisfacimento dei bisogni (Saraceno 2006).

La tematizzazione di tali contraddizioni è stata, in verità, apertamente affrontata nel discorso politico e scientifico delle donne. Tuttavia, non sembra ancora essere riuscita a conquistare quella centralità necessaria per una rielaborazione collettiva del tema della redistribuzione di poteri e responsabilità.

Per quanto, infatti, l'espressione "conciliazione tra vita professionale e vita familiare" sia ormai entrata nel gergo politico e nella normativa dell'Unione Europea (e di quella dei suoi Stati membri), l'assenza di soluzioni di tipo strategico la relegano spesso al livello di "appello" retorico alle buone intenzioni dei diversi attori coinvolti: uomini e donne, settore pubblico e terzo settore, profit e no profit.

All'alba del nuovo millennio, la questione si presenta, insomma, in modo del tutto inedito.

Il tradizionale modello di relazioni tra i generi risulta nei fatti tramontato e non riproponibile. Sia perché, come si è detto, è radicalmente mutato l'approccio delle donne ai significati del proprio inserimento nel "mercato del lavoro". Sia perché, contestualmente, hanno subito una profonda e rapida trasformazione entrambi i poli del binomio da coniugare (Ballestrero 2009): "famiglia" (Saraceno 2003) e "lavoro" (De Simone, Scarponi 2010).

Al felice superamento di un modello "rigido" e "standardizzato" delle relazioni tra i generi e le generazioni (tale da rendere stigmatizzabile ogni discostamento dalla "norma"), non si sostituisce un nuovo sistema sociale in grado di "conciliare", "coniugare", porre su di un piano equi-ordinato le attività destinate alla produzione della ricchezza e quelle destinate alla riproduzione e al mantenimento delle persone.

Una fase dal segno ambiguo e ambivalente. Sicuramente capace di sprigionare inedite forme di libertà relazionale, finché perdura un sistema espansivo di produzione della ricchezza. Ma portatrice di un pericoloso potenziale di svalutazione e di corrosione del valore della cura dell'altro, in costanza di un restringimento e di una precarizzazione delle opportunità occupazionali, delle fonti di reddito, delle forme di redistribuzione solidaristica.

5. Bricolage: il fai da te nella ricomposizione delle attività vitali

All'enfasi dialettica sui diritti e sul valore della persona, che segna il dibattito sulla costruzione dell'Europa nel passaggio tra i due millenni, non fa da contrappunto - così come ci si sarebbe attesi - un adeguato e corrispondente riconoscimento del valore sociale della cura delle persone, che viene al contrario sempre più spesso ricondotta a costo e a scelta individuale.

Minori, anziani, disabili, ammalati, diventano titolari di sofisticati decaloghi di diritti, senza che si provveda ad individuare i titolari dei corrispondenti doveri o obblighi di assistenza. Pretese senza destinatari. Rivendicazioni senza interlocutori stabili. Aspettative cui non corrispondono responsabilità.

La crisi degli ultimi anni non fa che portare alla luce in modo drammatico l'inasprimento, in atto già da tempo, del conflitto tra i due momenti vitali.

Da un lato, il cosiddetto mercato del lavoro richiede una sempre maggiore flessibilità, adattabilità e disponibilità delle persone a lasciarsi coinvolgere da una dinamica assorbente e sradicante: inseguire il lavoro dove c'è, pena la fuoriuscita dal mercato. Una flessibilità che può essere volta in positivo (come maggiore quantità di tempo da utilizzare per far fronte alle esigenze extra-lavorative) solo se permane intorno al lavoratore/lavoratrice un tessuto di relazioni solidari.

Dall'altro, i tentativi di restituzione delle attività di cura (e dei relativi costi) al mondo astratto delle famiglie trovano contesti relazionali concreti sempre più fragili e precari, del tutto inadeguati a far fronte alle esigenze ormai impegnative ed altrettanto assorbenti delle persone da curare. Che si tratti di figli minori o di anziani non autosufficienti, le istanze da proteggere non si esauriscono più nel mero sostegno

«materiale» dei bisogni «primari» occorre farsi carico di uno sviluppo equilibrato delle differenti personalità, di un diritto alla salute inteso come benessere «psico-fisico», di un diritto all'«educazione e alla formazione, inteso come sostegno all'«integrazione e all'«inclusione»²⁴.

La mancata stabilizzazione di un nuovo modello «unico» delle relazioni tra i generi e tra le generazioni non costituisce, di per sé, un dato negativo: la libertà di costruire equilibri «mobili» nella divisione dei ruoli rappresenta, al contempo, una premessa ed una conseguenza della stessa conquista di un'«autonomia individuale finalmente piena proprio nella sfera più intima.

Ciò che qui viene in discussione non è, dunque, la ricerca di nuovi modelli uniformi e «preconfezionati» di relazioni interpersonali.

Ciò su cui occorre riflettere è se le relazioni interpersonali possano godere di un'«effettiva libertà di dispiegamento in un contesto sociale che relega a mera questione «privata», individuale, la soluzione del «confitto» tra «tempo di vita» e «tempo di lavoro», tra attività per il mercato dei bisogni e attività per il loro soddisfacimento.

In questa direzione, sarebbe un grave errore dimenticare come il successo dell'«inedita libertà della quale la nostra generazione ha potuto godere sia stato reso possibile (anche) dalla scelta «collettiva» operata del secolo del welfare state di riconoscere «valore sociale» ad un'«ampia parte delle attività di cura della persona»²⁵.

La scommessa si è giocata, per tutta quella fase, anche grazie alla costituzione di un «filtro» in grado di attenuare i conflitti interni alle famiglie: la socializzazione di una parte (più o meno estesa) dei compiti di cura, sia per il tramite di forme di «esternalizzazione» (servizi pubblici in grado di garantire il diritto all'«istruzione, alla salute, all'«assistenza, alla previdenza), sia per il tramite di una regolazione del mercato del lavoro in grado di garantire la tutela delle esigenze più elementari della persona (riposi settimanali, ferie, orari di lavoro, tutela della maternità, dell'«assistenza ai familiari disabili etc.).

²⁴ Le società del benessere hanno, invero, consentito lo sviluppo di una ricca elaborazione teorica sia in tema di tutela della personalità, sia in tema di «care», inteso come «prendersi cura» (Donghi, Preta 1995).

²⁵ Il ruolo dello Stato sociale è stato, ovviamente, diversificato nei diversi contesti nazionali (Naldini 2006).

In termini più espliciti: la «conquista» di un nuovo «tempo» (Balbo 1987) a disposizione delle donne (tempo per lavori extradomestici, tempo per sé) è avvenuta, prioritariamente, grazie alla possibilità di spostare stabilmente «fuori dalle mura domestiche» una parte della loro precedente attività (sul sistema scolastico, sul sistema sanitario e assistenziale).

Solo in minima parte, si è trattato di «tempo» sottratto agli uomini, i quali, tuttavia, hanno avuto - per la prima volta nella storia - l'occasione di impiegare un tempo «liberato» dall'assorbimento lavorativo anche per la cura di sé e dei propri familiari. L'occasione per rimettere in discussione la loro millenaria emarginazione dalle responsabilità e dai benefici della cura dell'«altro».

La crisi dei sistemi di welfare e la precarizzazione delle diverse sfere vitali (lavoro, famiglia, relazioni affettive) pone adesso nuovi interrogativi. La domanda che oggi occorre porsi è fino a che punto possa risultare sostenibile nel medio-lungo periodo l'attuale modello della *conciliazione-bricolage*: quell'estenuante fai-da-te al quale sempre più spesso uomini e donne (ma, soprattutto, donne) si trovano costretti ad affidare la ricomposizione dei diversi frammenti dei propri ambiti vitali.

6. Lavoro e vita nell'ordinamento giuridico della crisi

La fase attuale ci consegna, dunque, uno scenario ben più complesso di quello che ha fatto da sfondo al dibattito di fine secolo sulla cosiddetta «condivisione» delle responsabilità.

Non ci troviamo, infatti, soltanto di fronte ad una crisi finanziaria o economico-sociale di tipo congiunturale, che richiede un «sacrificio» transitorio di redistribuzione dei costi delle attività «improduttive» tra settore pubblico e privati.

Ci troviamo dinanzi al depauperamento e alla disgregazione delle soluzioni approntate nella seconda metà del Novecento per ricucire, conciliare, «condividere» le responsabilità individuali e collettive in tema di produzione e di riproduzione, di pieno «sviluppo della persona», di promozione e valorizzazione delle differenze.

Il rischio maggiore dell'attuale situazione è che si registri una nuova sfasatura temporale: questa volta tra il dibattito sui temi della conciliazione/condivisione dei ruoli e quello più generale sulle ricette per uscire dalla crisi.

Una sfasatura che potrebbe rallentare, se non paralizzare, ogni riflessione aperta sulla costruzione di una società capace di provvedere ad una distribuzione equa e condivisa delle funzioni di riproduzione, di cura e di sostegno dei soggetti privi di indipendenza (bambini, giovani, anziani non autosufficienti, disabili etc.).

Tra le tante critiche che oggi vengono avanzate verso la strategia prospettata a livello europeo per uscire dalla crisi non andrebbe, dunque, sottaciuta quella relativa alla sua inadeguatezza dinanzi all'esigenza di salvaguardare e potenziare un «modello sociale» solidale, attento alla prospettiva di genere, garante della valorizzazione delle differenze e dell'equilibrio tra le generazioni.

La questione, a prima vista, si presenta in modo differenziato nei diversi contesti nazionali (Naldini 2006; Donati 2008): a prima vista, infatti, la crisi dei modelli di welfare e di sostegno alla cura delle persone colpisce in diversa misura i diversi Stati membri.

Credo, tuttavia, che - al di là delle nostre peculiarità - l'Italia costituisca un «caso paese» paradigmatico delle difficoltà che rischiano di investire gradualmente larga parte dei sistemi nazionali europei.

L'Italia possiede un sistema giuridico particolarmente attento ai principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione. Il nostro Paese ha, persino, anticipato molti degli strumenti giuridici promossi dall'UE: dai congedi parentali ai divieti di discriminazione²⁶.

Per quanto i meccanismi legislativi siano, per loro natura, perfettibili, non sembra, dunque, che le difficoltà maggiori si registrino sul terreno dell'ingegneria normativa o dei principi-guida dell'ordinamento giuridico.

Anche sul tema della «conciliazione» tra vita lavorativa e vita privata, il nostro quadro giuridico si presenta tra i più avanzati. Alla felice stagione degli anni '70 (che esordisce con la legge del 1971 a tutela della maternità, prosegue attraverso le riforme

²⁶ Sulla normativa antidiscriminatoria europea ed italiana, vedi i saggi contenuti nel volume curato da Barbera 2007.

previdenziali e assistenziali, chiudendosi con la l. 903/77, cosiddetta legge di parità) (Ballestrero 1979), era succeduto un nuovo ambizioso tentativo di intervento agli inizi degli anni 90, con emanazione della legge n.125 del 1991, sui divieti di discriminazione e le azioni positive nel mercato del lavoro, e della legge n.215 del 1992, sulle azioni positive per favorire l'impresoria femminile.

In particolare la legge n.125 del 1991, che aveva anticipato, con straordinaria lungimiranza, la disciplina antidiscriminatoria comunitaria degli anni 2000, prefigurava un intervento attento non solo alla repressione (con strumenti civilistici) dei fenomeni discriminatori, ma anche alla prevenzione e alla rimozione dei fattori strutturali che si frappongono ad una piena integrazione delle donne nel mondo del lavoro (extra-domestico), attraverso i cosiddetti piani di azioni positive.

Gli effetti di questa seconda stagione legislativa si riveleranno, tuttavia, deludenti: sono leggi contestate da una parte del movimento femminista quali manifestazioni del cosiddetto "emancipazionismo" o "femminismo istituzionale", scarsamente finanziate e debolmente amministrate, sospettate persino di configurare ipotesi di *reverse discrimination*. In ogni caso, destinate ad avere un minore impatto sociale rispetto alla legislazione degli anni 70.

Un nuovo tentativo di ricomporre in una sorta di quadro organico promozione e tutela sarà poi affidato al "trattico" di leggi approvate tra il 2000 e il 2001, che si muovono in una direzione unitaria:

A) La legge nota come "legge sui congedi parentali" (l. 8 marzo 2000, n. 53), "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città". La legge si segnala, soprattutto, per il suo impianto, che adotta - fin dal titolo - un approccio rispettoso degli esiti del dibattito di fine secolo sul tema della conciliazione: dal potenziamento dei diritti dei padri ad usufruire di congedi per l'assistenza dei figli, alla previsione di misure di sostegno per la maternità delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici, al primo accenno ad una "politica dei tempi" che ambiva ad andare oltre la mera

ripartizione individuale tra orari di lavoro e orari per la cura, investendo l'intero assetto orario delle città²⁷.

B) Il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 196, "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive". Assai meno nota della prima, è solo in apparenza una normativa di cesello: l'ambizione di quel testo era, in realtà, quella di rilanciare la legge n.125/1991, procedendo a correggere i fattori che ne avevano minato o ridotto l'efficacia. Il decreto, in effetti, rafforza il ruolo delle Consigliere di parità, alle quali la citata L. n.125 del 1991 affidava la funzione di garanti dell'applicazione della disciplina antidiscriminatoria; ne potenzia l'attività (attraverso il finanziamento dei relativi uffici e la costruzione di una Rete nazionale); tenta di incrementare la diffusione e di migliorare l'efficacia delle azioni antidiscriminatorie disciplinate dalla legge del 1991, rivedendone nodi critici e difetti tecnici²⁸.

C) Il DPR 26 marzo 2001, n. 151, "Testo Unico disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità". Come altri TU varati all'inizio del nuovo secolo²⁹, si propone come qualcosa di più di una semplice riedizione di testi legislativi. Oltre alla valenza simbolico-pratica dell'opera di riunificazione della complessa stratificazione di discipline giuridiche di tutela delle lavoratrici madri (ormai ben più estesa rispetto alla legge del 1971), l'occasione viene colta per provare ad inglobare e rendere più trasparente il tema della "condivisione" tra i generi del ruolo di riproduzione e di cura delle generazioni future.

La valutazione operata dall'ISTAT degli effetti concreti prodotti da questo complesso normativo nel primo decennio di applicazione mostra una propensione di genere ad avvalersi dei propri diritti a dir poco disomogenea: la percentuale di donne che usufruisce del congedo parentale rappresenta tuttora il 50 per cento dell'universo delle lavoratrici, mentre solo il 6,9 per cento dei padri fa ricorso alle opportunità offerte dalla legge (ISTAT 2010).

²⁷ Per un'analisi della normativa sui congedi parentali vedi Caielli 2006; Calafà 2007.

²⁸ Per un'analisi articolata della riforma vedi i saggi contenuti nel commentario curato da Marzia Barbera 2003.

²⁹ Dal Codice dei consumatori a quello dell'Ambiente.

Dati che invocano la trita storia della bottiglia mezza piena o mezza vuota. Vi è chi legge tali percentuali, ottimisticamente, come il primo segno di un graduale cambiamento culturale, di un'inversione di rotta rispetto alla millenaria esclusione dei maschi dalle attività di cura: inevitabilmente lenta, ma inesorabile. Vi è chi, più realisticamente, constata come non sia sufficiente agire sull'ordine simbolico o sul sistema giuridico (e tantomeno sulla retorica dei buoni sentimenti), se contestualmente non si afferma anche una riorganizzazione del mondo del lavoro e dei servizi alla persona.

Quale che sia l'approccio a questi dati, certamente non è più né utile, né opportuno, nascondersi dietro i pretesti necessari al cambiamento di approccio culturale.

Malgrado, infatti, tali cambiamenti siano già patrimonio delle giovani generazioni e malgrado il tessuto legislativo sia estremamente sofisticato ed avanzato, ci troviamo, ormai da tempo, in una fase nella quale si è interrotto il ciclo positivo dei miglioramenti continui e visibili della condizione delle donne ed anzi si assiste ad un progressivo peggioramento della loro qualità della vita.

Ciò, in parte, è dovuto alla persistenza di una serie di fattori di ordine politico-culturale: dalla scarsa partecipazione delle donne alla vita politica, alle difficoltà dei movimenti delle donne nella rielaborazione della questione di genere dinanzi alla crisi del welfare state, prima, e alla crisi economica adesso.

In parte, dipende dall'aggravamento di alcuni fattori strutturali.

Un primo fondamentale fattore è la difficile situazione dell'intero mercato del lavoro: le difficoltà di trovare o mantenere un'occupazione e le condizioni di precarietà nei rapporti di lavoro riguardano ormai in misura preoccupante anche gli uomini (in alcuni settori e comparti soprattutto gli uomini).

Il che, da un lato, rende spesso difficile classificare come «discriminazione» fondata sul genere l'esclusione delle donne dal mercato del lavoro; dall'altro, scoraggia le donne dal tentare la via giudiziaria contro le diverse forme di esclusione e di precarizzazione. Via giudiziaria, peraltro, del tutto impotente dinanzi ai consistenti tassi di inattività femminile che, soprattutto nel mezzogiorno del paese, riguardano ormai anche le donne dotate di elevati livelli di istruzione e formazione.

Un secondo fattore è proprio la citata crisi del sistema di welfare universalistico e la riduzione progressiva del finanziamento pubblico al settore dei servizi alla persona (istruzione, assistenza, sanità). Il ridimensionamento e il depauperamento di questo settore si ripercuote gravemente sulla qualità della vita delle donne italiane³⁰ per almeno tre ragioni:

a) si tratta di un settore altamente «femminilizzato», che fino a pochi anni fa costituiva uno dei principali sbocchi per l'occupazione femminile italiana;

b) si tratta di un settore che ha svolto la funzione di «modello» di regolazione dei diritti delle donne lavoratrici, in quanto ambito lavorativo più «disponibile» a garantire una tendenziale parità di genere;

c) si tratta del settore che ha fornito un contributo fondamentale alla possibilità di conciliare vita professionale e vita familiare.

L'incremento esponenziale dei tempi e dei costi delle attività di cura richiesti alle famiglie sta logorando progressivamente quel che resta dell'originalità del modello italiano di conciliazione tra vita professionale e vita familiare: un modello fondato su un mix di welfare state e di welfare familiare.

La speranza che si tratti di una «compressione» transitoria induce le donne italiane a reagire trovando «soluzioni-tampone», escamotage «fai da te»: così, mentre le più giovani «rinviando» continuamente la scelta di costruire una famiglia e di avere figli (Palidda 2009), le lavoratrici più «fortunate» spostano il «proprio» problema di «conciliazione» sul lavoro delle donne immigrate.

Forme di «resistenza passiva» dinanzi al rischio che l'idea stessa di una nuova redistribuzione delle attività di cura finisca per rivelarsi *non* giustificata, in quanto economicamente, socialmente e politicamente *non* sostenibile.

In altri termini: in un quadro complessivo (politico e culturale, ma anche finanziario) nel quale si conviene che il peso di un sistema universalistico di welfare (per quanto non necessariamente affidato integralmente al pubblico) sia da considerare eccessivamente oneroso, il tema della cura, più che venire «restituito» al privato, rischia di venir considerato uno «spreco». Sicché chiunque voglia assumersene l'onere non può

³⁰ E quanto emergeva già da uno studio condotto dal Directorate General for Internal Policies - Policy Department Citizens' Rights and Constitutional Affairs Gender Equality (2009).

pretendere riconoscimento sociale: può solo aspirare ad una auto-gratificazione personale.

Se il mondo della produzione e quello della riproduzione (del benessere della persona) tornano ad essere *non* comunicanti, ogni strategia individuale di conciliazione si trasforma, dunque, in una tattica di resistenza, in attesa di tempi migliori.

Strategie e tattiche che spesso, anche in passato, le donne hanno adottato. Ma che potrebbero non risultare più riproponibili in un contesto che innalza l'età pensionabile delle donne (rompendo il circuito della solidarietà familiare nonne-figlie-nipoti) e non prospetta alcuna forma di stabilità logistica e reddituale alle/ai giovani che osassero desiderare la costruzione di nuovi nuclei familiari.

Ritorna, dunque, la domanda: questo peggioramento progressivo della condizione di vita delle donne è solo un fenomeno transitorio e contingente legato all'attuale crisi economica?

Il tema della condivisione/conciliazione è, ancora, declinabile come ricerca di soluzioni tecnico-giuridiche all'attenuazione del peso della doppia presenza o ci stiamo avviando verso un modello che costringe gli individui (soprattutto le donne) a semplificare le proprie presenze, a scegliere un campo, a considerare la sfera relazionale come mero affare privato?

La privatizzazione della cura è solo un problema finanziario o prelude ad uno scenario nel quale alla maternità responsabile è destinata a subentrare la genitorialità come lusso³¹, come attività di consumo, come piacere improduttivo, de-privato di ogni riconoscimento sociale e di ogni aspettativa di sostegno solidale?

L'ordinamento giuridico della crisi non sembra ancora in grado di formulare risposte attendibili a questi quesiti, dal momento che affastella e stratifica al proprio interno input contraddittori e schizofrenici aggiunge in modo compulsivo al vasto elenco di principi e di diritti ispirati all'idea di piena valorizzazione della persona, meccanismi

³¹ Al di là della provocazione, è un dato ormai condiviso che la genitorialità stia tornando a declinarsi in modo differente a seconda della condizione sociale della donna e della coppia (mono-reddito/bi-reddito), provocando nuovi squilibri e nuove diseguaglianze sociali, che hanno efficacemente definito la rivoluzione femminile come una rivoluzione incompiuta (Esping-Andersen 2011).

arbitrari di redistribuzione delle risorse e delle opportunità di valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali.

Basti pensare ai recenti interventi di defiscalizzazione del reddito di alcune fasce del lavoro dipendente (i famosi 80 euro *ø*elargitiö dal Governo Renzi) o alle proposte di *ø*anticipazioneö del TFR, attualmente in discussione. Tattiche di redistribuzione a prima vista appetibili o persino *equ*e, che andranno comunque coperte con tagli alla spesa nei settori dedicati ai servizi alla persona (sanità, istruzione, previdenza).

Non è questa la sede per una valutazione dell'*ø*impatto di queste misure. Qui si ci limita ad evidenziare come la discussione in atto mostri una tendenza verso la ricerca affannosa di soluzioni di breve termine, piuttosto che verso la rielaborazione di una nuova strategia dei sistemi di sostegno al benessere della persona.

7. Ascesa e declino della questione di genere nella strategia europea per il superamento della crisi

La sfida è alta e non può essere più affrontata a livello dei singoli *ø*casi paeseö. Sì che la domanda che deve porsi è se la strategia europea di uscita dalla crisi risulti davvero adeguata ad una ripresa di quel ciclo virtuoso che nella seconda metà del Novecento ha legato conquiste legislative e conquiste sociali.

L'*ø*Unione Europea nel periodo a cavallo tra i due secoli aveva posto una considerevole enfasi sull'*ø*approccio di genere ai temi dello sviluppo e della coesione sociale. Sia a livello normativo³², che nella gestione dei propri fondi³³, il tema della riallocazione tra i generi delle opportunità di lavoro e di realizzazione personale avevano rivestito un significativo rilievo.

³² Basti pensare al rilievo attribuito al principio di eguaglianza e di pari opportunità di genere nei Trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'*ø*UE, nonché alle diverse direttive che si sono succedute in materia di discriminazioni fondate sul genere: dir. 2002/73/Ce, sulle discriminazioni fondate sul genere nel mercato del lavoro; dir. 2004/113/Ce, che introduce il divieto di discriminazioni fondate sul genere nei contratti di scambio di beni e servizi; dir. 2006/54/Ce, che riforma la disciplina delle discriminazioni fondate sul genere nei rapporti di lavoro.

³³ Soprattutto nella programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006, i principi del gender mainstreaming e della valutazione di impatto di genere avevano assunto peso significativo, sia nei Regolamenti di attuazione della programmazione, sia nella quantificazione delle risorse destinate all'*ø*obiettivo della crescita dell'*ø*occupazione femminile e del miglioramento della qualità della vita delle donne europee.

Dinanzi alla crisi tale rilievo sembra mostrarsi declinante. Nell'attuale strategia europea si registrano diversi punti critici:

a) la convinzione che si possa affrontare la crisi a partire da un paradigma monetarista e mercatista e da un'opzione per uno sviluppo a più velocità tra le diverse aree dell'Europa;

b) la convinzione che il ricco patrimonio di diritti tipico del modello sociale europeo possa essere salvaguardato a partire da una «individualizzazione» delle tutele;

c) la dispersione del carattere strategico della prospettiva di genere e la sua riduzione ad obiettivo «settoriale», da perseguire in quanto «compatibile» con altri obiettivi considerati prioritari.

È stato, del resto, lo stesso Parlamento Europeo a rilevare, nella sua Risoluzione del 16 giugno 2010 sulla «Strategia Europa 2020», *« que les grands objectifs définis par le Conseil européen ne portent pas sur l'égalité entre les hommes et les femmes »*.

Ed in effetti, non è rimasta traccia dell'integrazione dell'approccio di genere nelle politiche di sviluppo né nella strategia «Europa 2020», né nel «Piano di azione del Programma di Stoccolma».

Se nel 2000 la famosa (almeno tra gli addetti ai lavori) strategia di Lisbona proponeva il perseguimento di una straordinaria crescita dell'occupazione femminile, «Europa 2020» non enuncia più tale obiettivo come prioritario: si limita ad «nominare» le donne quale «esempio» di categorie da includere nel mercato del lavoro (insieme agli anziani) per poter raggiungere un tasso complessivo di attività del 75 %.

A sua volta, il Programma di Stoccolma, pur accennando al principio di «uguaglianza tra gli uomini e le donne», si limita a prendere in considerazione solo le problematiche «patologiche» relative alla questione di genere: le situazioni di marginalità e di esclusione sociale, la violenza contro le donne, la violenza domestica, le mutilazioni genitali femminili.

Temi centrali per la soluzione dei rischi più gravi cui sono esposte le donne, ma, di per sé, insufficienti ad integrare l'approccio di genere nelle *politiche di sviluppo*.

La Comunicazione della Commissione del 21.9.2010 sulla «Strategia per l'uguaglianza di genere 2010-2015» ha poi sostenuto che: *«Pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020, à savoir une croissance intelligente, durable et inclusive, il*

est impératif de faire appel plus largement et plus efficacement au potentiel des femmes et à leur réservoir de talents».

Tuttavia, anche in questo documento strategico la Commissione si limita a suggerire di apportare *«une attention particulière à l'emploi des femmes âgées, des mères célibataires, des femmes handicapées, des femmes migrantes et des femmes issues des minorités ethniques».*

Ma a quattro anni da quel documento è ormai sotto gli occhi di tutti che in molti paesi europei, tra cui l'Italia, il problema dell'occupazione femminile non riguarda solo questi gruppi vulnerabili: riguarda la maggioranza delle donne, soprattutto di quelle giovani (Sabbadini).

Dal quadro strategico complessivo adottato dall'Unione Europea, oltre che dalle concrete politiche finanziarie intraprese per fronteggiare la crisi, non sembra emergere un modello in grado di dare risposte stabili al rapporto tra attività per il mercato e attività di cura delle persone.

Una difficoltà plasticamente rappresentata nel carattere estremamente sofferto delle soluzioni prospettate sullo specifico tema della conciliazione.

Dietro lo scudo di una competenza solo sussidiaria in materia di famiglia³⁴, la Commissione Europea ha emanato una direttiva (dir. 2010/18/UE) che si limita a regolare i congedi parentali, recependo un accordo quadro tra le principali organizzazioni europee interprofessionali.

Analogamente, nelle sue Conclusioni del 20 giugno 2011 *«Conciliazione tra lavoro e vita familiare nel contesto dei cambiamenti demografici»*, il Consiglio dell'Unione Europea si limita a rivolgere una serie di inviti agli Stati membri e alle parti sociali perché promuovano politiche di compatibilità tra lavoro e famiglia.

³⁴ Le difficoltà fin qui incontrate dai numerosi tentativi di armonizzazione (o addirittura di unificazione) del diritto di famiglia sono state spesso giustificate con ricorso al problema della competenza. Da più parti si fa rilevare, tuttavia, come i problemi più rilevanti siano di ordine politico. Da ultimo, una conferma di tale giudizio sembra ritrovarsi nelle due proposte di Regolamento avanzate nel 2011 dalla Commissione Europea in materia di regolazione del regime patrimoniale della famiglia e in materia successoria (Fongaro 2011). Come già in altri settori, dunque, a quanto pare, il problema del riparto di competenze si può affrontare (se non proprio bypassare) in nome del superiore principio della libera circolazione (dei capitali, come delle persone).

Appelli agli attori coinvolti, enfasi sui potenziali benefici della flessibilità, norme di indirizzo che somigliano ad auspici o che, nella migliore delle ipotesi, sono immaginati come misure settoriali, più che come politiche vere e proprie. In ogni caso, subordinate all'imperativo categorico del rigoroso rispetto delle compatibilità finanziarie e della crescita della competitività.

Tale imperativo sembra imporre una sospensione della stessa discussione su quale sarà il modello di società europea post-crisi. È difficile, tuttavia, immaginare una fuoriuscita indolore da una crisi in assenza di una prospettiva alla quale ispirarsi.

Dalla crisi, forse, si può uscire rilanciando il mercato e riducendo al minimo il peso dell'intervento pubblico nei servizi di cura alla persona. Si può rinunciare al modello universalistico di protezione dei bisogni essenziali e provare a mantenere forme di assistenza solo per i gruppi a rischio di esclusione sociale.

È opportuno sapere, però, che si tratta di scelte strategiche destinate ad incidere, in primo luogo, sulla qualità della vita delle donne e sulla loro capacità di salvaguardare le straordinarie conquiste realizzate nel corso del secolo breve.

Ed occorre anche essere consapevoli che si tratta di scelte che possono minare e corrodere il principale fattore di competitività di cui il nostro continente ha potuto godere a partire dal secondo dopoguerra: il cosiddetto modello sociale europeo³⁵.

Ripensare e riformulare i termini della redistribuzione di ruoli e funzioni sociali non è più solo una questione di donne o per donne: è una questione che attiene al modello di società europea che si vuole ricostruire.

Riferimenti bibliografici

Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men (2009), *Opinion on the gender perspective on the response to the economic and financial crisis*, Bruxelles.

Anelli, F., Sesta, M. (a cura di) (2002), *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Trattato di diritto della famiglia*, diretto da P. Zatti, III, Milano.

³⁵ Per una definizione condivisibile di modello sociale europeo vedi Baylos Grau 2010.

- Aa.Vv. (1972), *La riforma del diritto di famiglia. Il Convegno dei civilisti italiani svoltosi presso la Fondazione Cini nei giorni 11-12 marzo 1972*, in Quaderni della Rivista di diritto civile, Padova, Cedam.
- Baylos Grau, A. (2010), *Crisi, modello europeo e riforma del lavoro*, in «Lavoro e diritto», a. XXIV, n. 3.
- Balbo, L. (1978), *La doppia presenza*, in «Inchiesta», anno VIII, n. 32.
- Balbo, L. (1987), *Time to care*, Milano, Franco Angeli.
- Balbo, L. (1991), *Tempi di vita. Studi e proposte per cambiarli*, Milano, Feltrinelli.
- Ballestrero, M. V. (1979), *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna, Il Mulino.
- Ballestrero, M. V. (2009), *La conciliazione tra lavoro e famiglia. Brevi considerazioni introduttive*, in «Lavoro e diritto», a. XXIII, n. 2.
- Barbera, M., (a cura di), *La riforma delle istituzioni e degli strumenti delle politiche di pari opportunità. Commentario sistematico*, in «Le nuove leggi civili commentate», 2003, n. 3.
- Barbera, M. (2007), (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale*, Milano, Giuffrè.
- Badinter, E. (2004), *La strada degli errori. Il pensiero femminista al bivio*, Milano, Feltrinelli, 2003.
- Badinter, E. (2011), *Mamme cattivissime?*, Milano, Corbaccio, 2010.
- Barbagli, M. (1990), *Provando e riprovando. Matrimonio, famiglia e divorzio in Italia e altri Paesi occidentali*, Bologna, Il Mulino.
- Barbagli, M. (1993), *Comunione o separazione dei beni? I rapporti patrimoniali tra i coniugi in Italia: 1975-1991*, in Polis, VII.
- Battaglia, L., *Etica della cura: un percorso dalla morale individuale alla politica*, in <http://www.alberodellasalute.org/relazione.asp?curpage=1&id=73>.
- Bessone, M., Alpa, G., D'Angelo, A. e Ferrando, G. (1980), *La famiglia nel nuovo diritto. Dai principi della costituzione alla riforma del codice civile*, Bologna, Cedam.
- Bessone, M., Alpa, G., D'Angelo, A., Ferrando, G. e Spallarossa, M.R. (1995), *La famiglia nel nuovo diritto*, Bologna, Cedam.

- Brown, W. (1995), *States of Injuries. Power and Freedom in Late Modernity*, Princeton, Princeton University Press.
- Caielli, M. (2006), *La normativa sui congedi parentali nella giurisprudenza costituzionale e comunitaria*, in «Economia & Lavoro».
- Calafà, L. (2007), (a cura), *Paternità e lavoro*, Bologna, Il Mulino.
- Cataudella, A. (1973), *Comunione legale*, in *Sulla riforma del diritto di famiglia*, Padova, Cedam.
- Corsi, F. (1979), *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, Giuffrè.
- De Simone, G., Scarponi, S. (2010), (a cura di), *Genere, lavori precari, occupazione instabile*, numero monografico della Rivista «Lavoro e diritto», n.3.
- di Majo, A. (1981), *Doveri di contribuzione e regime dei beni nei rapporti patrimoniali tra i coniugi*, in Riv. trim. dir. proc. civ.
- DIOTIMA (1994), *Oltre l'uguaglianza. Le radici femminili dell'autorità*, Napoli, Liguori.
- DIOTIMA (1987), *Il pensiero della differenza sessuale*, Milano, La Tartaruga, (2003).
- Directorate General for Internal Policies - Policy Department Citizens' Rights and Constitutional Affairs Gender Equality (2009), *Women and unpaid family care work in the EU. Study*, IPOL_FEMM_ET(2009)419618, in <http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studies.html>.
- Donati, P.(2008), *La conciliazione famiglia-lavoro: orientamenti e strategie*, in «La Famiglia».
- Donghi, P., Preta, L. (1995), *In principio era la cura*, Bari, Laterza.
- Duden, B. (1994), *Il corpo della donna come luogo pubblico*, Bollati Boringhieri.
- Esping-Andersen, G. (2011), *La rivoluzione incompiuta. Donne, famiglie, welfare*, tr. it., Bologna, Il Mulino.
- Falzea, A. (1977), *Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della famiglia*, in Riv. dir. civ., I.
- Fongaro, E. (2011), *Vers un droit patrimonial européen de la famille?*, in ceflonline.net.
- Fraire, M. (2002), (a cura di), *Lessico politico delle donne: teorie del femminismo*, Milano, Franco Angeli.

- Fraser, N. (2013), *Fortunes of Feminism: From State Managed Capitalism to Neoliberal Crisis*, London-New York, Verso.
- Gianformaggio, L. (2005), *Eguaglianza, donne e diritto*, Bologna, Il Mulino.
- Gilligan, C. (1987), *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, tr. it., Milano, Feltrinelli.
- Gilligan, C. (2014), *La virtù della resistenza. Resistere, prendersi cura, non cedere*, tr. it., Bergamo, Moretti&Vitali.
- Godbout, J. T. (1993), *Lo spirito del dono*, trad. it., Torino, Bollati Boringhieri.
- Hobsbawm, E. J. (1995), *Il Secolo Breve. 1914-1991: l'Era dei grandi cataclismi*, traduzione di B. Lotti, Collana Storica, Milano, Rizzoli.
- Irigaray, L. (1987), *Sessi e genealogie*, Milano, La tartaruga ed.
- ISTAT, Statistiche Report 2010, *La conciliazione tra lavoro e famiglia*, in <http://www.istat.it/it/archivio/48912>.
- ISTAT (2012), *Tavola 2.11 - Matrimoni per titolo di studio e regime patrimoniale degli sposi - Anno 2012*, in <http://www.istat.it/it/archivio/matrimoni>.
- La Rocca, D. (2006), *Diritti e denaro. Il valore della patrimonialità*, Milano, Giuffrè.
- La Rocca, D. (2008), *Eguaglianza e libertà contrattuale nel diritto europeo*, Torino, Giappichelli.
- Libreria delle Donne di Milano (1987), *Non credere di avere diritti*, Torino, Rosenberg & Sellier.
- Mead, M. (1935), *Sex and temperament in three primitives societies*; tr. it. *Sesso e temperamento*, Milano, Il Saggiatore, 2009.
- Mckinnon, C. (1989), *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Moller Okin, S. (1999), *Le donne e la giustizia. La famiglia come problema politico*, Bari, Dedalo.
- Minow, M. (1990), *Making all the difference. Inclusion, exclusion, and American law*, Ithaca ó London, Cornell University Press.
- Morondo Taramundi, D. (2004), *Il dilemma della differenza nella teoria femminista del diritto*, Pesaro, ES.
- Moscarini, L. V. (1974), *Parità coniugale e governo della famiglia*, Milano, Giuffrè.

- Muraro, L. (1991), *L'ordine simbolico della madre*, Roma, Editori Riuniti.
- Naldini, M. (2006), *Trasformazioni lavorative e familiari: soluzioni di policy in diversi regimi di welfare*, in «Economia & Lavoro».
- Nuzzo, M. (1984), *L'oggetto della comunione legale tra i coniugi*, Milano, Giuffrè.
- Palidda, R. (2009), (a cura di), *Vite flessibili. Lavori, famiglie e stili di vita di giovani coppie meridionali*, Milano, Franco Angeli.
- Pateman, C. (1997), *Il contratto sessuale*, Roma, Editori Riuniti.
- Pavone La Rosa, A. (1978), *Comunione coniugale e partecipazioni sociali*, in Riv. soc.
- Perlingieri, P. (1982), *Sui rapporti personali nella famiglia*, in *Rapporti personali e famiglia*, a cura di P. Perlingieri, Napoli, ESI.
- Perra, M., Ruspini, E. (2014), *Trasformazioni del lavoro nella contemporaneità. Gli uomini nei lavori non maschili*, Milano, Franco Angeli.
- Pitch, T. (1998), *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Milano, Il Saggiatore.
- Quadri, E. (2000), *Il principio di contribuzione come principio generale. La portata dell'art. 143 cod. civ. nel matrimonio e oltre il matrimonio*, in Nuova giur. civ. comm., II.
- Ruscello, F. (1996), *La potestà dei genitori. Rapporti personali (artt. 315-319)*, in *Il codice civile. commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, Giuffrè.
- Sabbadini, L.L., *Le donne e la crisi: quali sfide per l'agenda politica?*, in www.senonoraquando.eu/.
- Saraceno, C. (2003), *Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia*, Bologna, Il Mulino.
- Saraceno, C. (2006), *Introduzione. Usi e abusi del termine conciliazione*, in «Economia & Lavoro».
- Schlesinger, P. (1977), *Comunione legale*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, Padova, CEDAM.
- Senigaglia, R. (2013), *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Napoli, Jovene.
- Solera, C. (2006), *Donne dentro e fuori il mercato del lavoro: cambiamenti tra Coorti in Italia*, in «Economia & Lavoro».

- Tola, V., Crivelli, G. (2014), (a cura di), *Violenza maschile e femminicidio*, in M@gm@, vol.12, n.1, <http://www.analisiqualitativa.com/magma/>.
- Vincenti, A. (2014), *Essence of woman: il lavoro delle donne tra rappresentazione e regolazione*, in «AG AboutGender».
- Wolgast, E.H. (1991), *La grammatica della giustizia*, Roma, Editori Riuniti.